



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, nonché Intesa limitatamente alle disposizioni attuative di cui al comma 1 lett. m), dell'articolo 16 della legge della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

Repertorio n. 179/CU del 12 ottobre 2022

### LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 12 ottobre 2022:

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni recante "norme in materia ambientale";

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018";

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 4 ottobre 2019, n. 117, il quale prevede che i decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, del Ministro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

VISTO l'Atto di questa Conferenza Rep. n. 71/CU, sancito nella seduta della Conferenza Unificata del 30 giugno 2020 relativo al "Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nonché intesa, limitatamente all'articolo 2, commi 1 e 2 e articolo 3, comma 7, del medesimo schema di decreto legislativo”.

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante attuazione della Direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;

VISTA la nota DAGL n. 8336 del 23 settembre 2022, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha inviato lo schema di decreto legislativo in epigrafe, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e munito del VISTO del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota DAR 15565 del 27 settembre 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il suddetto provvedimento alle Regioni, agli enti locali ed alle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che il provvedimento è stato iscritto come punto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 28 settembre 2022 ed è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

VISTA la nota la nota DAR 15839 del 29 settembre 2022, con la quale è stata convocata una riunione tecnica per il 7 ottobre 2022;

VISTA la nota del 6 ottobre 2022, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione Ambiente ha inviato le osservazioni e le proposte di modifica formulate sul provvedimento in argomento, diramate nella medesima data con nota DAR 16369;

CONSIDERATO che, nel corso della predetta riunione tecnica le Regioni hanno esposto le istanze formulate nel sopramenzionato documento ed in esito alla stessa, l'Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica si è impegnato a trasmettere un documento di controdeduzioni alle osservazioni regionali;

VISTA la nota DAR 16409 del 7 ottobre 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio, ha convocato una ulteriore riunione tecnica per il 10 ottobre 2022;

CONSIDERATO che nella citata riunione, l'ANCI ha illustrato le proposte emendative contenute in un documento che, trasmesso all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, è stato diramato con nota DAR 16535 del 10 ottobre 2022;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il documento recante il riscontro alle osservazioni e proposte di modifica formulate dalle Regioni e dall'ANCI, inviato dall'Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica con nota dell'11 ottobre 2022;

VISTA la nota DAR 16633 del 12 ottobre 2022, con la quale il menzionato documento è stato diramato alle Regioni, agli enti locali ed alle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nell'ambito della quale:

- le Regioni hanno espresso parere negativo, salvo l'accoglimento delle proposte emendative ritenute irrinunciabili, di cui al documento che, allegato al presente Atto, ne costituisce parte integrante (All.1);
- l'ANCI ha espresso parere negativo nel caso di mancato accoglimento degli emendamenti proposti di cui al documento che, allegato al presente Atto, ne costituisce parte integrante (All.2);
- l'UPI si è associata alle posizioni espresse dall'ANCI;

TENUTO CONTO delle ragioni del mancato accoglimento delle predette richieste così come proposte illustrate dalla Sottosegretaria al Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che in ragione delle posizioni emerse in corso di seduta, nonché nel rispetto dei tempi relativi all'iter del provvedimento di cui trattasi, la Sottosegretaria Fontana ha preso atto del parere negativo espresso dalle Regioni e dalle Autonomie locali;

### ESPRIME PARERE NEGATIVO

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente  
On.le Mariastella Gelmini

12/10/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME



22/199/CU14/C5

**POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI  
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 2020,  
N. 116, DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA  
DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852  
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI DI  
IMBALLAGGIO**

*Parere, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 nonché Intesa  
limitatamente alle disposizioni attuative di cui al comma 1 lett. m), dell'articolo 16 della legge  
della legge 4 ottobre 2019, n. 117*

**Punto 14) Conferenza Unificata**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo salvo l'accoglimento delle seguenti proposte emendative già presentate a livello tecnico:

Art. 2 - "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze."

- Emendamento n. 1 - All'articolo 194, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte infine le seguenti parole: "o gli enti da queste indicati con legge regionale"
- Emendamento n. 2 - All'articolo 197, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6 bis. In presenza di riconosciute esigenze unitarie ed organizzative, le regioni possono, con proprie leggi, disporre l'allocazione al livello regionale delle funzioni amministrative che la Parte IV del presente decreto attribuisce alle province."

Art. 4 - "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni" 1.


- Emendamento n. 3 - All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni "a) al comma 1, dopo le parole "alla Regione competente per territorio" sono aggiunte le parole "o a ente da questa indicato con legge regionale".

Art. 9 - "Disposizioni transitorie e finali"

- Emendamento n. 4 - 2 bis All'articolo 265 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 6 bis, aggiungere il seguente: "6ter. Ove non venga diversamente disposto dalla Regione interessata, resta confermato il riparto delle funzioni amministrative in materia di rifiuti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Roma, 12 ottobre 2022

12/10/2022



## Conferenza Unificata 12 ottobre 2022

*Punto 14) Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116*

Il presente documento reca una serie di proposte di emendamenti al testo in esame che condiziona l'espressione di un parere positivo. In assenza di accoglimento di tali proposte di correttivi, il parere è negativo.

### **Rifiuti organici**

1. All'articolo 182-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, sostituire al comma 4-bis le seguenti parole: *“è applicata”* con le parole *“può essere applicata con disposizione regolamentaria comunale”*

### **Motivazione**

La proposta mira a regolamentare la disciplina delle riduzioni tariffarie sul compostaggio prevedendo che essa possa essere riconosciuta solo previa regolamentazione comunale. L'esenzione obbligatoria disposta con il correttivo in esame amplia significativamente l'ambito delle esenzioni da applicare alle utenze, perché la formulazione originaria dell'art. 208 prevede che tale esenzione sia limitata alle utenze non domestiche che operano nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, mentre la nuova disposizione estende a tutte le tipologie di attività e a tutte le utenze non domestiche e domestiche. Questo comporterà una perdita di gettito derivante dalla TARI che dovrà essere coperto dalla tariffa a carico di tutte le altre utenze, essendo la tari un tributo a copertura totale dei costi del servizio

2. All'articolo 183, comma 1, lettera b-sexties, dopo le parole *“da costruzione e demolizione”* eliminare le parole *“prodotti nell'ambito di attività di impresa”*

### **Motivazione**

La proposta normativa ha l'obiettivo di mantenere coerente la previsione di diritto nazionale rispetto all'indicazione contenuta nel Considerando 11 della direttiva 851/2018 ed evitare l'inclusione di rifiuti appartenenti al codice 17 nell'ambito di applicazione della definizione europea di rifiuto urbano e, conseguentemente, negli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio previsti per tale tipologia di rifiuto. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico per questa tipologia di rifiuti si prevede di continuare a trattare alla stregua degli urbani solo quelli prodotti dal c.d. *“fai da te”*.

3. All'articolo 184, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

*3-bis. I rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell'ambito del nucleo familiare possono essere conferiti al servizio pubblico con le stesse modalità dei rifiuti urbani.*

#### **Motivazione**

La proposta normativa è intesa a garantire la continuità del servizio pubblico per questa tipologia di rifiuti nel rispetto della definizione europea di rifiuto urbano.

Tale precisazione porta a considerare che i rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i., recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato".

#### **Obblighi dei produttori e degli utilizzatori**

4. All'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, dopo le parole "i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio" eliminare le parole "ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 198, comma 2-bis" e aggiungere le parole "ovvero avviarli autonomamente a riciclo secondo le modalità di cui all'articolo 198, comma 2-bis".

#### **Motivazione**

*La proposta mira a garantire l'obbligo di avvio a riciclo (e non di mero recupero, anche energetico) per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi anche nell'ipotesi di gestione di tale tipologia di rifiuti al di fuori del servizio pubblico.*

